

Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 29.06.2024
per la modifica dello Statuto Associativo

* * * * *

L'anno 2024, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 16,30, presso la sede associativa in Reggio Emilia Via Dei Pratonieri n. 7, si e' riunita, in seconda convocazione (*essendo andata deserta la prima convocazione del 28 giugno 2024*), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "**REGGIO BEACH GAMES ASD e APS**", per trattare e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Adozione nuovo statuto associativo per adeguamento ai requisiti richiesti dal Decreto legislativo n. 36 del 28.02.2021 (recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi), delibere assembleari conseguenti.**

A norma di statuto assume la Presidenza della presente Assemblea, quale Presidente del Consiglio Direttivo, il Signor Tubertini Paolo, il quale chiama a fungere da Segretario il Signor Grisendi Marco che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare:

- a) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto come da documentazione conservata agli atti associativi;
- b) che in data odierna sono presenti, in proprio o per delega, numero 163 (centosessantatre) associati aventi diritto al voto su un totale di numero 467 (quattrocentosessantasette) associati aventi diritto al voto, come da foglio presenze conservato agli atti della presente Assemblea;
- c) che l'attuale Statuto associativo prevede, all'articolo 7) "*...per modificare lo Statuto Associativo occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*";
- d) che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) che, per il Consiglio Direttivo, sono presenti i signori:
 - Tubertini Paolo (Presidente), Tubertini Giovanni (Vice Presidente), e i Consiglieri Grisendi Marco, Ligabue Morena, Vezzani Riccardo.

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per discutere e deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, precisamente "**Adozione nuovo Statuto associativo per adeguamento alle disposizioni del Decreto legislativo n. 36 del 28.02.2021 (recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi), delibere assembleari conseguenti**".

Il Presidente in merito comunica all'Assemblea che, a decorrere dal 1 luglio 2023, è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dall'art 90 della legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport (RASD), è **necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7) e seguenti del Decreto legislativo n. 36/2021.**

A tal fine illustra all'Assemblea le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo contenute nel nuovo testo di Statuto premettendo che l'Associazione, oltre che al RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche) in

quanto Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), è iscritta anche al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), in quanto Associazione di Promozione Sociale (APS) e che, fra le attività di interesse generale, è già prevista (unitamente ad altre attività di interesse generale) "l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche".

Nel dettaglio pertanto le modifiche si riferiscono alla necessità di:

- indicare, nell'oggetto associativo, lo specifico riferimento all'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, come indicato dall'art. 7, primo comma, lettera b, del Decreto Legislativo n. 36/2021;
- prevedere nello statuto la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali che, in difetto, non potranno essere esercitate, come indicato dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 36/2021;
- ridefinire l'assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36/2021 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, con rinvio alle disposizioni dell'art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17, per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione;
- prevedere l'incompatibilità degli amministratori a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, come indicato nell'art 11 del Decreto legislativo n. 36/2021.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno ed invita gli associati a prendere la parola.

Segue una esauriente discussione assembleare nella quale viene data ulteriore informazione sulla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 36/2021.

Al termine della discussione, Il Presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo statuto associativo come predisposto dal Consiglio Direttivo ed illustrato all'Assemblea degli associati.

L'Assemblea straordinaria, esaminata e discussa la proposta di modifica dello statuto associativo, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo **al fine di adeguare** lo statuto associativo a quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 36/2021 (recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi) e, pertanto, **di conferire** mandato al Presidente dell'Associazione affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato provvedendo alla registrazione del nuovo statuto e, successivamente, ad inviarlo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione affinché il nuovo statuto sia inserito nel Registro Attività Sportive Dilettantistiche - RASD (nonché inviato anche al RUNTS).

Il testo del nuovo Statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Grisendi Marco)

IL PRESIDENTE
(Tubertini Paolo)



STATUTO

dell'Associazione

"REGGIO BEACH GAMES

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

* * * * *

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

L' Associazione è denominata **"REGGIO BEACH GAMES - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** abbreviabile, ove consentito, in **"REGGIO BEACH GAMES - ASD e APS"**.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. **L'Associazione non ha scopo di lucro**, è apolitica, ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

La sede legale dell'Associazione è in Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio dell'Emilia (C.C.I.A.A.). La variazione dell'indirizzo della sede legale, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'Associazione potrà istituire altre unità locali nelle quali svolgere le attività previste dal presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Il presente Statuto è conforme alle previsioni del Codice Civile nonché adeguato alle disposizioni del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 e

successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e del Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni (recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi).

L'Associazione si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), e alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dall'ordinamento sportivo, cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. n. 39/2021.

L'Associazione è iscritta al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica e al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) in quanto Associazione di Promozione Sociale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L' Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo, in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, in via principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'articolo 5) del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, **quali:**

a) esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica *(ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera t), del D.lgs. n. 117/2017 e dell'articolo 7, primo comma, lettera b), del D.lgs. n. 36/2021).*

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 *(ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera i), del D.lgs n. 117/2017);*

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- l'esercizio, la propaganda, la promozione, la diffusione, lo sviluppo, la formazione, la pratica, degli sport e delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P., del Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, paddle, beach tennis, beach volley, beach soccer, tennis, pallavolo, pallacanestro, pallamano, futsal (calcio da sala - calcio a 5), calcio a 7, calcio a 8, calcio a 11, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, ginnastica per tutti, danze coreografiche, danze internazionali, street dance, danza sportiva in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento, il perfezionamento nello svolgimento delle suddette discipline sportive e compresa la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, campionati, tornei, competizioni agonistiche in genere, corsi in genere, sia a livello giovanile

sia dilettantistico, organizzate e regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, in quanto attività sportive dilettantistiche intese come mezzi di formazione psico-fisica e morale degli associati e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dei suddetti sport e discipline sportive, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata, quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico;

- l'Associazione potrà esercitare, propagandare, promuovere, diffondere, sviluppare, altre attività sportive dilettantistiche in genere considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo, partecipando ai relativi campionati e manifestazioni, organizzando e svolgendo la relativa attività didattica di avvio, formazione, aggiornamento, perfezionamento, delle varie discipline sportive praticate;
- L'Associazione considera pertanto lo sport e lo sviluppo della pratica sportiva come momento d'attività formativa, educativa, d'occupazione positiva del tempo libero, fondamentale strumento di formazione psico-fisica e morale degli associati e dei terzi in genere;
- l'Associazione si propone inoltre di sollecitare e favorire la costruzione di palestre e di altri impianti sportivi in genere, istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e manifestazioni sportive a livello giovanile e dilettantistico, partecipare a campionati, nonché organizzare lo



svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento della pratica sportiva in genere;

- indire corsi di avviamento alle attività sportive dilettantistiche in genere, attività motoria e di mantenimento in genere, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi in genere;
- nella propria sede, sussistendone i presupposti, al fine di fornire ai propri associati un punto di ristoro, l'Associazione potrà svolgere attività, a conduzione diretta o tramite gestori terzi, di somministrazione di alimenti e bevande in genere a vantaggio degli associati, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- organizzare attività, manifestazioni, eventi, a carattere ricreativo, culturale, sportivo, finalizzati ad un migliore utilizzo del tempo libero degli associati, al fine di incrementare le relazioni sociali e rafforzare una identità comune a favore di un benessere collettivo e condiviso;
- operare quotidianamente per coordinare e socializzare le varie esperienze ricreative, culturali, sportive, di volontariato, legate alle associazioni e società sportive dilettantistiche in genere, comitati e gruppi di cittadini auto-organizzati, al fine di creare quelle sinergie per una valorizzazione complessiva del territorio;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati e dei terzi in genere, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive;
- favorire l'estensione delle attività ricreative, culturali, sportive, di forme consortili, polisportive ed altre organizzazioni democratiche;
- promuovere attività culturali, sportive, enogastronomiche, artistiche, turistiche, ricreative (quali corsi, concerti, viaggi, degustazioni, feste, rassegne, tornei, seminari, conferenze, ecc...), nonché servizi (quali

scuole, centri di consulenza, laboratori, ecc...), contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e terzi in genere;

- stipulare convenzioni, accordi, contratti di locazione e di comodato, concessioni in genere, contratti in genere, con amministrazioni e enti pubblici, enti del terzo settore, enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, comitati, sindacati, partiti, associazioni del turismo sociale, associazioni di volontariato, c.r.a.l., circoli della qualità, patronati, parrocchie, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
- promozione di attività editoriali attraverso la pubblicazione e la diffusione di materiale informativo quali libri, video, audio, atti di convegni, nonché studi e ricerche inerenti gli scopi dell'Associazione;
- tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, sportive, e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.



L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6) del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), attività diverse da quelle di interesse generale in precedenza elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale nonché, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9) del Decreto legislativo n. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi) e dalla normativa di attuazione, attività diverse da quelle di cui all'articolo 7) comma 1, lettera b), del citato decreto, a condizione che

abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e purché strettamente connesse al fine istituzionale associativo, quali, a titolo non esaustivo, le seguenti:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività istituzionale esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo - pubblicitaria e di sponsorizzazione, sempre con l'intento di reperire risorse da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali associativi e, nel contempo, diffondere la conoscenza dell'Associazione e le relative finalità e attività;
- cedere ed acquistare diritti e indennità legati alla formazione degli atleti;
- assumere in proprio la gestione di impianti e strutture sportive in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la gestione della relativa manutenzione, da qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni e Enti del Terzo Settore in genere, Parrocchie, società e persone fisiche in genere), tramite contratti di concessione, locazione, comodato, ecc...;
- concedere in gestione impianti e strutture sportive in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la gestione della relativa manutenzione, a qualsiasi soggetto giuridico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici e Privati in genere, Associazioni e Enti del Terzo Settore in genere, società e persone fisiche in genere), tramite contratti di concessione, locazione, comodato, ecc...;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli e attrezzature sportive in genere, abbigliamento sportivo in genere, con l'osservanza delle disposizioni

- previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e svolgere corsi di formazione e didattici relativi ad attività sportive non regolamentate dagli organismi affilianti o altri corsi di natura non sportiva;
 - sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva.

A fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire, a titolo di proprietà, locazione e/o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive e/o ricreative, idonee alla pratica delle discipline sportive e/o ricreative oggetto della propria attività.

L'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7) del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, le norme statutarie sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevedono l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

In caso di necessità, e nei limiti e alle condizioni espressamente previsti dalla normativa vigente in materia, è possibile assumere lavoratori dipendenti o



avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore, gli enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile, sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale, sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'Associazione, è l'ultimo comunicato all'Associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- 
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - gli enti del Terzo settore, gli enti senza scopo di lucro, che intendano diventare soci dell'Associazione, dovranno presentare richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

La domanda di ammissione potrà essere accettata provvisoriamente dal

Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) e dovrà essere sottoposta alla deliberazione dell'Organo Amministrativo in occasione della prima riunione dell'Organo medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, comunicare e motivare agli interessati le ragioni del non accoglimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dal genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale, che controfirma la domanda di ammissione, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire



meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate al successivo art. 17;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere

dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In merito alle cause che determinano l'esclusione dell'associato dall'Associazione si fa esplicito riferimento alle previsioni disposte in materia dal Codice Civile (articolo 24, III comma, c.c.).

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi Associativi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge);
- l'Organo di revisione (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge).

ART. 7

(Assemblea Associati)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 (un) mese, nel libro degli associati.



Hanno diritto di voto gli associati in regola con gli obblighi amministrativi verso l'Associazione; ogni associato avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto.

Per quanto riguarda gli associati minorenni, ai medesimi deve essere garantito il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero complessivo di associati dell'Associazione è inferiore a 500 (cinquecento), sino ad un massimo di 5 (cinque) associati nel caso in cui il numero complessivo degli associati sia superiore a 500 (cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera e/o e-mail contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che può tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione) e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i consiglieri in carica alla data dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

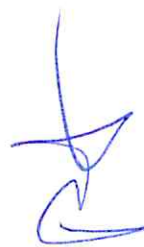
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto Associativo, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati.



Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nell'apposito Libro e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il tutto ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero minimo di 3 (tre) componenti e sino ad un massimo di numero 9 (nove) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) esercizi associativi e,

precisamente, sino all'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio associativo di mandato. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e devono essere maggiorenni.

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del Decreto legislativo n. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi), è fatto divieto agli amministratori della Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Inoltre, i componenti dell'Organo di Amministrazione, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o da parte di Federazioni Sportive nazionale e/o Enti di Promozione Sportiva nazionali alle quali l'Associazione è affiliata, a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto per legge o da statuto è riservato all'Assemblea degli associati, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di



Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea degli Associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti specificatamente previsti dalla Legge (Art. 30 D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e/o su determinati affari.



ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti specificatamente previsti dalla Legge (Art. 31 D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate in genere comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

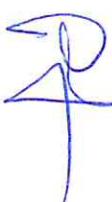
ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili e/o avanzi di gestione)

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale, a favore di fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In merito si applica l'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto legislativo 03.07.2017 n. 112 come richiamato dall'articolo 8, comma 2, del Decreto legislativo del 28.02.2021 n. 36 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi).

ART. 14

(Risorse economiche)



L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi dei tesserati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e/o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, manifestazioni, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e ai sensi del D.lgs. n. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi).

Il fondo comune associativo costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige, nella forma e secondo quanto previsto dalla normativa in materia (Art. 13 del D. Lgs. 117/2017,



Codice del Terzo settore), il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio ovvero nel maggior termine di 6 (sei) mesi in caso di motivate necessità.

Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto finanziario per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

ART. 17

(Libri Associativi)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi; la relativa richiesta, indicante l'oggetto e le finalità della stessa, deve essere inoltrata all'attenzione dell'organo di amministrazione tramite lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) indirizzata all'Associazione. La tempistica di evasione della richiesta da parte dell'organo di amministrazione è di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.



18 del D. lgs. n. 117/2017.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, i quali in tal caso non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 20

(Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza dei probiviri o di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva o dall'Ente di Promozione Sportiva con la quale viene svolta l'attività sportiva.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)



In caso di scioglimento e/o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità sportive o, comunque, a fini sportivi e/o di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di legge vigenti, dalle disposizioni normative dell'ordinamento sportivo in relazione all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Reggio Emilia, 29 Giugno 2024

per Il Consiglio Direttivo:

(Tubertini Paolo)



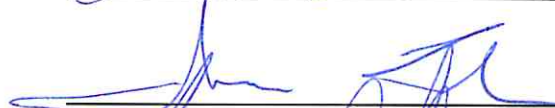
(Tubertini Giovanni)



(Grisendi Marco)



(Ligabue Morena)



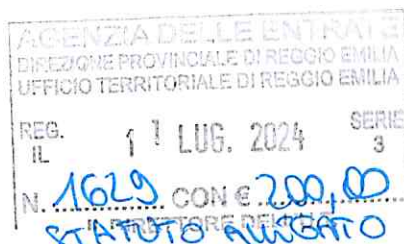
(Vezzani Riccardo)



Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi in data 29 Giugno 2024.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis Allegato B, D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

"Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Cape Team 1
Area 1 Ufficio Territoriale
Francesca Novelli